

BOZZE DI STAMPA

24 giugno 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (1133-A)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «definisce il quadro normativo nazionale finalizzato» aggiungere le seguenti: « a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.100 (già 1.500/1)

MANCA, LORENZIN, NICITA, MISIANI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «anche in relazione a» con le seguenti: «relativi alle»;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole da: "da «In caso di inerzia» fino a: «assegna, sentita l'Autorità di gestione del programma,»" con le seguenti: "«il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegna all'amministrazione responsabile ovvero» con le seguenti: «l'Autorità di gestione del programma assegna»"

1.2

DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" con le seguenti: "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione."

1.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

PIRRO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.«

Art. 2

2.2

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » aggiungere le seguenti: « crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.100 (già 2.9)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;*

b) *al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".*

2.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.101 (già 2.12)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell'ambiente», inserire le seguenti: «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"

2.24

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo"

2.26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo la parola "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.28

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: "anche per le transizioni digitale e verde" aggiungere le seguenti: "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027."

2.33

DAMANTE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

DAMANTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all'obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.101

PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premessi che:

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all'obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.102

FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premessi che:

L'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III) interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui con-

sumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede altresì all'obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria" e tra quelli afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.103

LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

G2.104

FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione;

premesso che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo "Energia (obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)" interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici, l'aumento della quota di energie rinnovabili sui consumi totali e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Pertanto saranno sostenuti investimenti di efficientamento energetico, inclusa la domotica, di edifici, strutture e impianti pubblici;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi afferenti all'"energia" anche interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.

G2.105

LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che,

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede, all'obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi", interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo,

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica

di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

G2.106

FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premessi che:

l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 prevede all'obiettivo specifico 2.IV "Clima e rischi" interventi che mirano a ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile;

impegna il Governo:

in piena coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, nell'ambito dei settori individuati come strategici nella riforma della politica di coesione, a ricomprendere nelle azioni e programmi ricadenti nelle "infrastrutture per il rischio idrogeologico" anche interventi relativi alla "messa in sicurezza della rete viaria".

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" inserire: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.».

3.28

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali."

3.29

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.31

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 dopo le parole: "Trento e di Bolzano" inserire le seguenti: "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

Enrico BORGHI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.37

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.40

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.42

PIRRO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 4

4.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» con le seguenti: « il completo utilizzo» e le parole: «individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» con le seguenti: « predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.3

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province"

4.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo la parola: «individuano» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."*

4.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.15

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.100 (già 4.31)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera m-quinquies), inserire la seguente:

"m-sexies) Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra."

4.101

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 7-bis.

Art. 5

5.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.7

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale."

5.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi", aggiungere le seguenti: "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione

dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

Art. 6

6.8

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» aggiungere le seguenti: «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del loro territorio».

6.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni" inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali";*

b) *alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".*

6.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni", inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali" e aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo de-

terminato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.14

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 3 e 4;*

b) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all Amministrazioni diverse da quelle regionali."*

6.14a (già 5.5)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

6.16

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026", con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter) Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi pro-

fili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinqüies*) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

6.19a (già 5.13)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-*ter*. Il Fondo di cui al comma 4-*bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-*bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comu-

ni di cui al comma 4-*bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

6.23

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse."

6.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.22

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.28

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.31

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.30

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

Art. 7

7.1

DAMANTE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5"

7.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" sono sostituite dalle seguenti: "che risultano in stato di attuazione".

Art. 8

8.1

BASSO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: "anche realizzati da grandi imprese" con le seguenti: "realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e hub tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";*

b) *al comma 2 sostituire le parole: "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" con le seguenti: "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre".*

8.2

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «anche realizzati da» inserire le seguenti: «piccole e medie imprese e da».

8.3

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "lo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

8.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento", aggiungere le seguenti: "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" e al quarto periodo, dopo le parole "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.9

DAMANTE

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" sono inserite le seguenti "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

ORDINE DEL GIORNO

Art. 9

G9.100

PAITA

Il Senato,

premessi che:

il redditometro è uno strumento di accertamento sintetico del reddito che consente all'amministrazione finanziaria una determinazione indiretta del reddito complessivo del contribuente, basata sulla capacità di spesa del medesimo: l'accertamento scatta quando le spese sono eccessive rispetto al reddito dichiarato;

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, consentiva all'Amministrazione finanziaria di esperire tale determinazione del reddito in base ad elementi e circostanze di fatto certi, in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze, ove il reddito complessivo netto accertabile si discostasse per almeno un quarto da quello dichiarato.

il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024, ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 38 Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche;

impegna il Governo:

ad abolire il comma quinto dell'articolo 38 del DPR 600/1973, al fine di sopprimere lo strumento c.d. redditometro, ormai del tutto invasivo e che non consente di contrastare realmente l'evasione fiscale.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.100

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti: "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";*

b) *al comma 2, dopo le parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" inserire le seguenti: ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,".*

10.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: «previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» e sostituire le parole: «può essere disposta» con le seguenti: «è disposta»

10.4

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere disposta» con le seguenti: «è disposta»

10.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» inserire le seguenti: « pari al 20 per cento.»

10.6

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.11

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede» aggiungere le seguenti: «previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.101 (già 10.14)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «di spese di investimento»;*

b) *dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:*

«5-ter. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5-quater. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord.»

10.17

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» con le seguenti: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.102 (già 10.19)

DAMANTE

Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:

«5-ter. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-quater. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.»

10.103 (già 10.25)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative».

10.104 (già 10.26)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

"5-bis.1. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.7 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla So-gei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Art. 11

11.100 (già 11.2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziare sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

- 1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
- 2) dell'estensione delle superfici territoriali;
- 3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e de-

gli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1-ter è così sostituito:

"L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno dei anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediate corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediate riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinqüies* è abrogato;

f) al comma 1-*sexies* le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".»

11.101 (già 11.1)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

1) *Al comma 2, sostituire le parole:* «Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» *con le seguenti:* « Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;

2) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «del fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» con le seguenti: «di cui al comma 2»*

3) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:*

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.6

NICITA

Al comma 1, dopo le parole: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: «e per le Isole»

11.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.102 (già 11.12)

DAMANTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-*bis*. La dotazione finanziaria del Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-*ter*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026,

200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

11.13

PIRRO, MARTON

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonchè garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;*

b) *al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis» e sostituire le parole: «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione».*

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.18

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 3, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281:» inserire le seguenti: «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore.».

11.30

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.34

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

DAMANTE, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,

n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".

11.38

DAMANTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

Art. 12

12.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Sopprimere il comma 2

12.3

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Sopprimere il comma 3

12.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.0.1

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di

sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

Art. 13

13.5

MARTELLA, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: « 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

MARTELLA, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

Art. 14

14.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"

14.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.100

PIRRO, DAMANTE, TURCO

Sopprimere il comma 4-bis.

14.0.8

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su

risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019.»

14.0.6

NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.»

14.0.5

NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.9 (testo 2)

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 800 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione, di cui 200 da destinare agli interventi per il superamento della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia e 600 milioni per gli interventi finalizzati ad incrementare la disponibilità della risorsa idrica e per il contrasto alla siccità.

14.0.100 (già 11.0.3)

Sabrina LICHERI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.100 (già 15.7)

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:

"4-ter.1. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

Art. 15-ter

15-ter.0.100 (già 15.0.7)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

Art. 16

16.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'inserimento al lavoro» inserire le seguenti: «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

Art. 17

17.5

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13 (testo corretto)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

17.17

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro», e sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

17.20

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 17-bis

17-bis.100

PIRRO, DAMANTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Art. 18

18.3

PARRINI, GIORGIS

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» inserire le seguenti: «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- al comma 10, sostituire le parole: « 49,5 milioni di euro» con le seguenti: « 59,5 milioni di euro» e le parole: « 445, 5 milioni» con le seguenti: « 500 milioni»;

- Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

18.8

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.10

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"*;

b) *al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le associazioni imprenditoriali,"*;

c) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro"; e le parole: "50.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro"*

18.12

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,».

c) al comma 7, lettera a),

1) al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»

2) al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000»

18.100 (già 18.18)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.";

c) Al comma 5, dopo le parole "24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81";

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

18.23

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

18.26

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.34

NAVE

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e operativa»

18.29

PARRINI, GIORGIS

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.33

PARRINI, GIORGIS

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», ovunque ricorrono, con le seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.35

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Art. 19

19.100 (già 19.5)

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «all'Ente Nazionale per il Microcredito» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

19.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

Art. 20

20.0.5

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

MISIANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini indennità TPL)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

Art. 21

21.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i dipendenti assunti a tempo indeterminato», inserire le seguenti: «e a tempo pieno».

21.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

Art. 22

22.1

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

22.5

PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole:* «da tempo determinato a tempo indeterminato» *inserire le seguenti:* «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti:* «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti: "aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole "100 per cento" con le seguenti:* "50 per cento";

b) *al comma 2, sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato."*;

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento."*.

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole "100 per cento" con le seguenti: "50 per cento"*;

b) *al comma 2 sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato"*;

c) *dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento"*.

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso sog-

getto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.».

22.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato.".

22.15

FREGOLENT

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.28

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.31

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

22.0.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis."

Art. 23

23.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.3

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del

lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;
- b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

23.4

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.6

MISIANI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle

Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene

proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" e dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti* "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti*: "a tempo pieno" e *aggiungere, in fine, i seguenti periodi*: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale."

23.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" *inserire le seguenti*: "e a tempo pieno".

23.100 (già 23.14)

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, dopo le parole «residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno» *sopprimere le seguenti*: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.15

FREGOLENT

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.21

FREGOLENT

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

23.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" *inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".*

23.32

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24

24.3

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale"

24.6

PIRRO, DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

24.7

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11

FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12

PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;*

b) *dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»*

24.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "e a tempo pieno".

24.16

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti "trentasei mesi".

24.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti: "36 mesi".

24.18

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.27

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.33

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24-bis

24-bis.0.100 (già 24.0.5)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.1

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. Abrogare il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»

24-bis.0.101 (già 24.0.4)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-ter

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato.»

24-bis.0.102 (già 24.0.8)

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-ter

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24-bis.0.103 (già 24.0.9)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 24-ter

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

Art. 25

25.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: "sono iscritti", sostituire le parole: "d'ufficio" con le seguenti: "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".*

b) *sopprimere il comma 2.*

25.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti: "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) *destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;*

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.7

FREGOLENT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

Art. 26

26.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti: "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a) dopo le parole: "ai datori di lavoro" inserire le seguenti: ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

b) *Al comma 2, dopo le parole: "nazionali e internazionali" inserire le seguenti: ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

c) *Al comma 3, dopo le parole: "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti: ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".*

26.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti: ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

26.9

PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a infor-

mazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.»

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori".

26.13

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti: "e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" sono inserite le seguenti: ", individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto".

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti: ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.17

PIRRO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente: «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.16

ENRICO BORGHI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «presente articolo» inserire le seguenti: «, ad esclusione dei commi da 6-bis a 6-quater».

26.18

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 27

27.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" aggiungere le seguenti: "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le seguenti: ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le seguenti: "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti: ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti: "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.7

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta."

27.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

PIRRO, DAMANTE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori";*

b) *sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi";*

c) *dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".*

27.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" con le seguenti "da almeno un anno".

Art. 28

28.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, capoverso «11», dopo le parole: "Negli appalti pubblici" inserire le seguenti: "di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.4

FREGOLENT

Al comma 1, capoverso comma «11.», dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

Art. 28-ter

28-ter.100

DAMANTE, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole da: «comma 3» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, le parole "al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento";

b. le parole "5,8 milioni" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "38,8 milioni";

c. all'ultimo periodo, le parole "8,3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "55,4 milioni."».

Art. 29

29.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" con le seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

29.100

PIRONDINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le finalità di cui al presente comma è disposta la riapertura dei termini dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex

aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, scaduti il 30 maggio 2024"

Art. 31

31.1

FREGOLENT

Al comma 1, dopo le parole: «la collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: "la collaborazione tra ricerca e imprese," inserire le seguenti: "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.100 (già 31.4)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma nazionale» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

31.101 (già 31.6)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma Nazionale" inserire le

seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

Art. 32

32.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.6

DAMANTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" inserire le seguenti: ", e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: ", e previa intesa della Conferenza Unificata,".

32.9

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, dopo le parole «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma».

32.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.100

PIRRO, DAMANTE

Sopprimere il comma 2-bis.

32.101 (già 32.16)

MIRABELLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-ter, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenera-

zione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-ter.

32.102 (già 32.21)

MARTELLA

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

32.0.1

MISIANI, LORENZIN, MANCA, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie

complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.»

Art. 33

33.5

MARTELLA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle", inserire le seguenti: "micro e piccole"

33.6

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole»

33.7

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.9

NICITA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.13

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

Art. 33-ter

33-ter.0.100 (già 33.0.1)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma *1055-quinquies*.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma *1055-bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi *1055-bis* e *1055-ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di

conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.101 (già 33.0.5)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33-ter.0.102 (già 33.0.7)

MISIANI, BASSO, NICITA, LORENZIN, MANCA, MARTELLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi

dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33-ter.0.103 (già 33.0.8)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater
(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al-

la spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33-ter.0.104 (già 33.0.9)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono

ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di eu-

ro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.105 (già 33.0.10)

MISIANI, BASSO, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di

conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33-ter.0.106 (già 33.0.11)

BASSO, MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, MARTELLA, FRANCESCHELLI,
GIACOBBE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater
(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese de del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33-ter.0.107 (già 33.0.13)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 33-quater

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita,

incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 34

34.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

DAMANTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti "*, sentita la Conferenza Unificata,";

b) *dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti "*, sentita la Conferenza Unificata,";

c) *dopo le parole "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" inserire le seguenti "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;"*.

34.6

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", inserire le seguenti: "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.9

NICITA, MANCA, LORENZIN, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» aggiungere le seguenti: «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.13

NICITA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" inserire le seguenti: "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, dopo le parole "predetto Programma" aggiungere le seguenti:
"a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"*

34.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

Art. 36

36.4

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".»

36.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

Art. 37

37.100 (già 37.500/1)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

« a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed elimi-

nazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni per l'anno 2025.».

37.101 (già 37.1)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.102

PIRRO, DAMANTE

Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

Art. 37-bis

37-bis.0.100 (già 37.0.1)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-ter

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto."*;

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"31 luglio 2024"*;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole *"31 maggio 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"30 settembre 2024"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31-bis, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32."*

37-bis.0.101 (già 37.0.2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

"1. All'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: *"Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono*

prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«

2. All'articolo 33, comma 1, lettera c) le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 luglio 2024".

3. All'articolo 33, comma 1, lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".».
